



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 21 gennaio 2009

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 21 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca del fatto Direttore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Soc. Hellas Verona FC SpA), MARCO FERRANTE (calciatore pro-tempore della Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA' HELLAS VERONA FC SpA (nota n. 2585/077pf07-08/AM/ma del 17.11.2008)

Con atto del 17.11.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti direttore sportivo dell'Hellas Verona FC SpA con poteri di rappresentanza, il Sig. Marco Ferrante, all'epoca dei fatti tesserato per detta Società e l'Hellas Verona F.C. S.p.A. stessa, il primo ed il secondo per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS e 39 NOIF e la terza per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS, per i comportamenti descritti in parte motiva.

Alla riunione del 21.1.2009, la Procura Federale ha richiesto infliggersi al Sig. Giuseppe Cannella, non più tesserato, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Ferrante la squalifica per mesi 6 (sei) e l'ammenda di € 10.000,00 ed all'Hellas Verona FC SpA l'ammenda di € 10.000,00.

I deferiti hanno invece chiesto il proscioglimento, invocando la legittimità dei comportamenti posti in essere.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti è opportuno effettuare una ricostruzione della vicenda e delle indagini.

Il procedimento trae origine dalla decisione con la quale questa Commissione, interpretando diversamente dalla Procura Federale i fatti posti a base di altro deferimento, ha rimesso gli atti alla stessa per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'indagine è stata attivata su impulso della Hellas Verona FC SpA che, con nota del 2.7.2007, ha rappresentato alla Federazione che l'accordo economico datato 4.6.07, depositato dal Sig. Marco Ferrante in data 26.6.2007, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dal Sig. Giuseppe Cannella, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.2007.

La Lega, preso atto di tale dichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.2007 ed inviato gli atti alla Procura Federale, con nota prot. n. 198 del 26.7.2007, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza.

L'attività inquirente ha permesso di accertare l'esistenza di tre accordi tra la Hellas Verona FC SpA ed il Ferrante, il n. 857 ed il n. 859 redatti su moduli forniti dalla Lega ed il n. 650 su modulo libero.

Quest'ultimo, recante la data del 21.1.2007 ed avente ad oggetto le prestazioni del Ferrante sino al 30.6.2007, per l'importo di € 180.000,00 netti, non è stato autorizzato dalla Lega per la presenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa, ovvero il rinnovo del contratto per la successiva stagione sportiva verso il corrispettivo di € 200.000,00 netti, solo nel caso in cui la Società avesse raggiunto la salvezza.

Pertanto, con successivo contratto del 22.1.2007, n. 859, depositato in Lega, il Ferrante e l'Hellas Verona FC SpA si sono accordati sino al termine della stagione sportiva 2006/2007 per l'importo di € 90.000,00 netti.

Contestualmente, è stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con n. 857, quindi antecedente a quello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l'accordo per la stagione sportiva 2007/2008 per l'importo di € 180.000,00 netti. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.2007, è stato depositato il 26.6.2007.

Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.2007, la Hellas Verona FC SpA comunicava che detto contratto sarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e, di conseguenza, la Lega provvedeva all'annullamento dello stesso.

Il Cannella, in sede di indagini, ha dichiarato che il contratto n. 857 sarebbe stato stipulato nel gennaio del 2007, senza l'apposizione di alcuna data, al fine di garantire il Ferrante per la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui il Verona avesse conseguito la permanenza in serie B.

Le circostanze relative alla stipulazione contestuale dei tre contratti e della anteriorità del n. 857 è stata chiarita dal teste chiave della vicenda, Sig. Marzola, dirigente responsabile del settore amministrativo dell'Hellas Verona FC SpA, in data 14.9.2007, in occasione della quale ha depositato il modulo n. 650.

Il Ferrante ha invece confermato solamente che il contratto gli sarebbe stato sottoposto il 3.6.2007, data della partita Pescara – Hellas Verona (vinta da quest'ultima con la unica segnatura del Ferrante), sul pullman che stava facendo ritorno a Verona e che, trattandosi di domenica, le parti decidevano di apporre la data del 4.6.2007.

La ricostruzione dei fatti prospettata in sede di indagini dagli incolpati non è credibile, essendo evidente, non solo, la contestualità temporale dei tre contratti, anche per la successione numerica, ma soprattutto che le parti intendessero eludere il divieto posto dalla Federazione di stipulare l'accordo poi riproposto nel contratto lasciato in garanzia al Ferrante.

Tra l'altro, è bene rilevare che detta ricostruzione è stata smentita anche dalla Società la quale ha sostanzialmente ammesso che l'accordo sarebbe stato raggiunto nel gennaio del 2007 e non più nel successivo mese di giugno, come precedentemente affermato.

Pertanto, la strumentalizzazione, nel caso specifico, di istituti conformi alle norme federali per il perseguimento di scopi vietati se da un lato determina la nullità degli stessi dall'altro integra gli addebiti ascritti ai deferiti.

L'esame della documentazione consente di affermare, con certezza, che la predisposizione del contratto n. 857, dissimulante la condizione contenuta nel contratto n. 650, e la consegna dello stesso al Ferrante siano avvenute nel gennaio 2007, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione dell'originario accordo.

Il contratto n. 857, pertanto, secondo l'intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l'utilizzo di un modulo diverso da quello predisposto dalla Lega e, soprattutto, il preordinato scopo elusivo del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinano la nullità. A tale conclusione si perviene anche attraverso la valutazione del contegno difensivo della Società. La stessa, nel precedente procedimento, invece di agire per la nullità del contratto sin da subito, se fosse stata vera la stipulazione del 4.6.2007, ha invece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.2007) ed il deposito del contratto da parte del Ferrante per raggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato

avveramento della condizione sospensiva contenuta nel modulo n. 650, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa.

L'attribuzione degli addebiti ai deferiti, all'epoca dei fatti legale rappresentante e tesserato, determina la responsabilità diretta ed oggettiva della Società ai sensi delle vigenti norme.

Questa Commissione, accertata la fondatezza del deferimento, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura, all'infuori dell'ammenda nei confronti del sig. ferrante in quanto non attualmente tesserato, tenuto conto altresì del fatto che all'epoca degli illeciti i soggetti militavano nel Campionato professionistico di serie B.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Cannella la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, al Sig. Marco Ferrante le sanzioni della squalifica per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento ed alla Soc. Hellas Verona FC SpA la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

(96) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BOMPIERI (Presidente della Soc. AC Castellana Castelgoffredo) E DELLA SOCIETA' AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO (nota n. 2844/835pf07-08/MS/dl del 26.11.2008)

Con atto del 26.11.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno Pompieri, Presidente dell'AC Castellana Castelgoffredo nonché la stessa Società per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 32, co. 1, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 dell'1.7.2007 della LND – FIGC, per aver disatteso l'obbligo di partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica oppure in alternativa al Campionato "Juniores Under 18" nella stagione sportiva 2007/2008, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per la violazione ascritta al suo Presidente.

Alla riunione del 21.1.2009, la Procura Federale ha concluso per il proscioglimento avendo rilevato, attraverso l'esame della documentazione prodotta dagli incolpati a sostegno della propria tesi difensiva.

Il deferimento è infondato. Gli incolpati hanno provato di aver adempiuto agli obblighi sugli stessi gravanti depositando documentazione attestante l'osservanza del precetto

P.Q.M.

Proscioglie il Sig. Bruno Pompieri e l'AC Castellana Castelgoffredo.

(90) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE (ammenda € 1.000,00) INFLITTA ALLA SOCIETA' US VO' A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 33 del 19.11.2008).

La Procura federale ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 19 novembre 2008, limitatamente alla mancata applicazione nei confronti della società US VO' della penalizzazione di otto punti in classifica, che la requirente aveva richiesto nel procedimento di primo grado.

La Società US VO', partecipante al Campionato di seconda categoria, aveva utilizzato in otto gare ufficiali della stagione 2007/2008, disputate dal 16 settembre al 18 novembre

2007, il calciatore Andrea Capuzzo senza averlo tesserato ed era stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS delle violazioni ascritte al legale rappresentante, nonché ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1 comma 5 stesso Codice.

Erano stati parimenti deferiti il calciatore Andrea Capuzzo, il Presidente della società Andrea Berton, i dirigenti Maurizio Sinigaglia, Albano Segato, Oscar Maschera ed Andrea Zuin, ai quali veniva contestata al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale, agli altri la violazione delle medesime norme anche in relazione all'art. 61 NOIF.

I primi giudici, accertato che in effetti il calciatore Capuzzo aveva partecipato alle gare di cui sopra senza essere tesserato e che pertanto le violazioni contestate alla Società, al presidente ed ai dirigenti erano fondate, comminava l'inibizione di mesi quattro al presidente Berton, di giorni venti ai dirigenti Sinigaglia e Segato, di giorni quaranta al dirigente Zuin, di giorni sessanta al dirigente Maschera; infliggeva alla società US VO' l'ammenda di € 1.000,00; mandava assolto il calciatore in quanto questi il 14 agosto 2007 aveva sottoscritto l'impegno di svolgere a favore della società US VO', che lo aveva accettato, attività sportiva per la stagione in corso, ritenendo che tale impegno potesse sostituire validamente la richiesta di aggiornamento del tesseramento sul modulo FIGC, dimostrando così di aver agito in buona fede e senza alcuna preclusione in ordine alla formalizzazione del tesseramento, che sarebbe poi avvenuta il 21 novembre 2007 con la sottoscrizione dell'apposito modulo.

La richiesta della Procura di penalizzazione della Società US VO' di otto punti in classifica veniva respinta dalla Commissione Territoriale nel convincimento che la sanzione andava applicata solo nella ipotesi di comportamenti dolosi o fraudolenti dei dirigenti della società incolpata, da escludersi nel caso in esame e che comunque essa era contenuta nell'art. 17 comma 8 CGS recante fattispecie diversa da quella dedotta, mentre l'art. 46 comma 6 CGS si riferiva a provvedimenti disciplinari a carico della società senz'altra specificazione in merito alla penalizzazione.

La Procura Federale, con l'impugnativa di che trattasi, deduce che la Commissione Territoriale ha ommesso di considerare l'art. 10 comma 8 parte seconda CGS, che, nel caso di responsabilità diretta della società, prevede l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 18 comma 1 CGS, tra le quali rientra quella della penalizzazione di uno o più punti in classifica, con conseguente riforma della decisione impugnata.

La società deferita in data 15 gennaio 2009 ha fatto pervenire una memoria scritta, che tuttavia non può essere esaminata perché trasmessa oltre il termine di cui all'art. 38 comma 3 CGS e quindi tardiva.

La Procura federale, comparsa in udienza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per i sanzionati.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Accertata in capo alla società deferita la violazione dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS, sono applicabili anche in via cumulativa le sanzioni di cui all'art. 18 comma 1 CGS, tra le quali rientra la penalizzazione di uno o più punti in classifica, che è ragionevole applicare al caso in esame, stante la oggettiva rilevanza dell'occorso.

Tale tipo di sanzione è peraltro prevista dall'art. 10 comma 8 ultimo inciso del CGS, la cui fattispecie trova applicazione nel caso in esame nell'abito della responsabilità diretta della Società, che risulta incontestata.

Ragioni di equità inducono questa Commissione a sanzionare la Società deferita, già gravata da ammenda, in misura (precisata in dispositivo) inferiore al chiesto, atteso anche che nella fattispecie esaminata non sussiste norma che preveda l'automatismo di siffatta penalizzazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della Procura federale e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, infligge alla società US VO' la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso; conferma per il resto la decisione impugnata.

(109) – APPELLO DEL CALCIATORE EDOARDO NANI (tesserato per la Soc. ACD Pro Piacenza 1919) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - C.U. n. 23 del 3.12.2008).

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna ha applicato nei confronti del calciatore Edoardo Nani la squalifica per anni uno. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare il calciatore chiede in via principale il proscioglimento, in subordine la sanzione di cui all'art. 19 n. 4 lett. c) del CGS in ulteriore subordine una sanzione a tempo determinato in misura inferiore e ritenuta congrua alle risultanze in atti.

In data odierna nessuno è comparso per il calciatore Nani, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.